



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

Provv. n. 2/2022 - prot. n. 131/2022

D.L. N 1/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7.1.2022 serie generale n. 4 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

- **ULTERIORI DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLE VERIFICHE DEL POSSESSO ED ESIBIZIONE A RICHIESTA DEL GREEN PASS -**

IL PROCURATORE GENERALE

- **VISTO** il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (G.U. n. 4/2022) che integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del virus;
- **RICHIAMATI** i propri decreti nn. Prot. 123/2021 del 12.10.2021 e 124/2021 del 13.10.2021 nonché n. prot. 197/2021 del 29.12.2021 che proroga le disposizioni in materia fino al 31.03.2022;
- **RILEVATO** che tra le novità introdotte, per quanto di specifico e più immediato interesse con riferimento all'ambito degli uffici giudiziari - a seguito delle modifiche apportate all'art. 3 del D.L. 1/2022 all'art. 9 *sexies* del Dl 52-2021 - vi è l'estensione dell'obbligo del possesso e dell'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, per l'accesso agli uffici giudiziari, ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del

magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (modifica al comma 4 dell'art. 9 *sexies* DL 52-2021). Tale obbligo resta escluso per i testimoni e le parti del processo (rif. comma 8 dell'art. 9 *sexies* Dl 52-2021 come sostituito dal DL 1-2022); è altresì previsto che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (comma 8 bis aggiunto all'art. 9 *sexies* DL 52-2021 dal DL 1-2022);

- **RILEVATO** come la decorrenza in vigore dal 1° febbraio p.v. sia indicata dal comma 1-ter del novellato art. 9 bis in parola, mentre alcuna dilazione appare stabilita per l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 9 *sexies* in esame;
- **RICHIAMATA** la competenza di questo Procuratore Generale – anche avvalendosi di delegati – in merito alle verifiche circa il rispetto delle suddette prescrizioni - in virtù del combinato disposto dei commi 1 - 4 (così come novellato) e 5- dell'art. 9 *sexies* DL. 52-2021;
- **RICHIAMATA** la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 9 *sexies* Dl 52-2021 secondo cui *“le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies”*;
- **PRECISATO** che la certificazione verde COVID-19, oggetto dell'obbligo di possesso ed esibizione previsto dalla norma in argomento (art. 9 *sexies* comma 4 DL 52-2021), è quella di cui all'articolo 9, comma 2 DL 52-2021 (c.d. **green pass base**) generata a seguito di:
 - **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo art. 9 comma 2 lett. a) DL 52-2021 ;

- **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (art. 9 comma 2 lett b) DL 52-2021);
 - **avvenuta effettuazione di test antigenico rapido o molecolare**, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. (art. 9 comma 2 lett c DL 52-2021)
 - **avvenuta guarigione da COVID-19** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9 comma 2 lett. c-bis);
- **RICHIAMATE** le modalità di verifica attraverso l'app Verifica C-19 con l'utilizzo degli smartphone assegnati;

D E C R E T A

con decorrenza immediata, quanto segue:

- Il personale preposto al controllo all'ingresso del Palazzo di Giustizia di L'Aquila procederà alle operazioni di verifica sul rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione del green pass - unitamente alle altre categorie già soggette all'obbligo - anche nei confronti dei *"difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, al momento del loro dell'accesso al Palazzo di giustizia , con la sola esclusione dei testi e delle parti processuali."*
- L'esercizio dei compiti di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa citata, la cui titolarità permane in capo al Procuratore Generale, richiamato il proprio Decreto n. Prot. 123/2021 del 12.10.2021, vengono delegate ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, al Presidente della Corte d'appello,

al Presidente del Tribunale di Sorveglianza ed al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza di Pescara.

- Il presente decreto viene trasmesso all'Istituto di Vigilanza "Sekureco s.r.l." preposta al controllo del Green Pass all'ingresso del Palazzo di Giustizia di L'Aquila;
- Con riserva di adottare nei prossimi giorni gli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione alle novità introdotte dal DL 1/2022 che allo stato non sono ancora immediatamente operative.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte d'appello di L'Aquila;
- ai Presidenti dei Tribunali del Distretto;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- ai Dirigenti amministrativi delle Procure del distretto;
- ai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
- al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'appello di L'Aquila;
- al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

L'Aquila 10 gennaio 2022

Il Procuratore Generale

MANCINI

